

Servizio Legislazione

Sezione Analisi Documentale, Controllo e Valutazione



ATTO N. 1068 - Atto da sottoporsi all'Assemblea ai fini del solo esame "Relazione in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 6 – comma 1 della L.R. 24.07.2007, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni (Prestito sociale d'onore Istituzione di un fondo per agevolare l'accesso)

Con l'invio da parte della Giunta regionale della "*Relazione in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 6 – comma 1 della L.R. 24.07.2007, n. 25*" è stata predisposta questa nota informativa allo scopo di fornire, alla Commissione competente, un sintetico quadro descrittivo del processo di attuazione della legge per l'anno 2011.

La Politica regionale in breve.....

La legge 25/2007 istituisce un fondo per agevolare l'accesso al microcredito, nella forma del prestito sociale d'onore, per un importo massimo di euro cinquemila erogati da istituti di credito convenzionati con Gepafin S.p.A da restituirsi in rate periodiche entro un massimo di 60 mesi.

Viene concesso ai cittadini umbri (italiani o stranieri) residenti in Umbria da almeno un anno che versano in **situazioni di temporanea difficoltà economica** e con determinati requisiti stabiliti dalla legge.


In specie la legge è riferita a persone che non hanno una situazione debitoria tale da evidenziare l'assoluta incapacità di rimborso del prestito e di persone che si trovano in una situazione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole ipotesi di rimborso. Inoltre nella legge viene previsto, per accedere al prestito, un requisito oggettivo collegato alla situazione

reddituale cioè il richiedente deve avere una attestazione ISEE non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a 17.000,00. Queste quote sono state stabilite in considerazione che con questa norma non eroga alla persona un contributo ma un prestito senza interessi, che allo stesso tempo deve essere in grado di poter restituire secondo un piano che viene definito con l'istituto di credito e comunque entro il termine stabilito dalla legge.

Il prestito sociale secondo quanto previsto dall'articolo 3 viene destinato a far fronte a situazioni di bisogno caratterizzate da:

- a) temporanee e contingente difficoltà economica, legata a problematiche individuali o familiari, abitative, scolastico formative, lavorative, di salute e legali;
- b) presenza di concrete opportunità volte al superamento delle difficoltà attuali e all'attivazione di risorse del soggetto richiedente e degli eventuali familiari.

L'agevolazione consiste **nell'abbattimento totale degli interessi** sui prestiti sociali d'onore,



Servizio Legislazione

Sezione Analisi Documentale, Controllo e Valutazione

erogati da istituti di credito convenzionati con Gepafin S.p.A. da restituirsi in rate periodiche entro un periodo massimo di sessanta mesi.

L' iter di attuazione della politica

La **gestione amministrativa e contabile** del fondo per l'abbattimento degli interessi derivanti dall'erogazione dei prestiti è attribuita a **Gepafin S.p.A.** sulla base di apposita convenzione con la Regione.

Le **domande sono presentate al Comune** (o uffici di cittadinanza di Zona sociale art. 20 L.R. 26/2009) di residenza che verifica i requisiti di ammissibilità e le trasmette a Gepafin che stila una graduatoria tenendo conto delle priorità previste dal Regolamento.

Con il **Regolamento**, predisposto dalla Giunta regionale si provvede a determinare: le specifiche tipologie di bisogno e le relative priorità; l'approvazione dello schema di avviso pubblico da pubblicarsi presso i Comuni; l'individuazione dei criteri e delle procedure per la ripartizione del Fondo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione dei prestiti sociali d'onore tra le Zone sociali (ex Ambiti territoriali) previste dal Piano sociale regionale.

Da un primo controllo di attuazione sugli adempimenti della legge, effettuato dagli uffici a distanza di un anno dalla sua entrata in vigore, nel 2008, si era evidenziato che la Giunta regionale non aveva ancora predisposto il Regolamento, con la conseguenza che i Comuni non avevano bandito l'avviso pubblico.

Con questa relazione in risposta alla clausola si possono invece delineare per la prima volta gli adempimenti effettuati che hanno permesso l'attuazione alla legge.

Infatti soltanto nel gennaio 2011 è stato approvato il Regolamento attuativo, r.r. 15 gennaio 2011, n.1 previsto dall'articolo 5 comma 6 della legge, con il quale sono state

determinate le tipologie di bisogno e le relative priorità, è stato approvato lo schema di avviso pubblico da pubblicarsi presso i comuni e sono stati individuati i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo.

Per quanto riguarda le **tipologie di bisogno** il regolamento prevede le seguenti situazioni:

- la nascita o l'adozione di un figlio
- spese per il ricongiungimento familiare;
- la malattia o il decesso di un membro del nucleo familiare;
- spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare
- spese per traslochi o cambiamenti di alloggio e per la stipula di contratti d'affitto
- spese legate all'ingresso dei figli nei circuiti dell'istruzione, formazione e aggiornamento.
-


Per le **priorità** invece che danno diritto ad un punteggio utile per la formazione della graduatoria queste ricorrono nei seguenti casi:

- il richiedente deve essere parte di un nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente e da uno o più minori
- il richiedente è in situazione abitativa di affitto e non è proprietario di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo
- il richiedente è famiglia unipersonale

Per le **procedure** si è stabilito che la regione adotta, sulla base dello schema approvato con il regolamento l'avviso pubblico per l'accesso al prestito d'onore entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno (cioè due avvisi all'anno con copertura semestrale) e che lo stesso venga pubblicato presso i comuni della Zona sociale.

Il Regolamento stabilisce inoltre che le **risorse** destinate al prestito sociale siano ripartite ed imputate alle zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 1) 50% in base alla **popolazione** residente in ogni singola zona sociale



Servizio Legislazione

Sezione Analisi Documentale, Controllo e Valutazione

- 2) 30% in base al numero delle **famiglie** presenti in ogni zona sociale
- 3) 20% in base al numero dei **minori** in ogni singola zona sociale

Successivamente all'entrata in vigore del regolamento sono stati portati a termini altri adempimenti necessari per l'applicazione della legge che vengono di seguito riportati:

- 1) stipulata **convenzione tra Regione e Gepafin S.p.A.** approvata con DGR n. 241 del 21.03.2011 e sottoscritta in data 8 aprile 2011 che attribuisce la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione dei prestiti sociale d'onore;
- 2) con la **DGR n. 605 del 14.06.2011** sono state dettate disposizioni, in merito all'avviso del 2° semestre 2011 destinando a detto avviso risorse pari a **euro 150.000,00**, iscritte nel Fondo e trasferite alla Gepafin per la copertura degli interessi dei prestiti sociali attivati;
- 3) con Determinazione dirigenziale n. 4372 del 16.06.2011 è stato adottato **l'avviso pubblico** per l'accesso al prestito d'onore con validità semestrale e sono state ripartite le risorse imputate a ciascuna Zona sociale

Per quanto riguarda le procedure di verifica per l'accoglimento delle richieste di prestito spetta agli uffici comunali mentre alla Gepafin si occupa della stesura della graduatoria mensile, tenendo conto delle priorità di punteggio, della gestione amministrativa e contabile del Fondo e dell'attivazione dei rapporti convenzionali con gli Istituti di credito.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento la Giunta ha acquisito dalle Zone sociali i dati relativamente alle domande pervenute e all'ammissibilità delle stesse e sulla base della convenzione con Gepafin è stata acquisita la rendicontazione contabile della gestione delle

risorse destinate alla copertura dell'avviso pubblico.

Finanziamenti e ripartizioni

Nell'atto sono riportate due tabelle la prima riguardante le risorse destinate al finanziamento dell'avviso che ammontano per l'anno 2011 a euro 150.000,00 ripartite secondo i criteri stabiliti all'articolo 3 del regolamento con la seguente suddivisione riportata in tabella A):

- il 50% per la popolazione pari a euro 75.000,00;
- il 30% alle famiglie pari a euro 45.000,00;
- il 20% ai minori pari a euro 30.000,00.

Vengono inoltre riportate le risorse imputate a ciascuna Zona sociale.


Nella successiva tabella B) vengono riportati i dati relativi all'impiego delle risorse, il numero delle richieste avanzate e il numero dei prestiti erogati sempre distinti per Zone sociali.

Per riepilogare nel 2011 nelle 12 zone sociali sono state presentate 256 richieste per il prestito d'onore per un totale di interessi erogati di euro 62.708,21 per 116 domande.

Nella relazione si evidenzia infatti che dai dati restituiti emergeva una elevata difficoltà all'erogazione del prestito da parte degli Istituti convenzionati con Gepafin rispetto alla domande ammesse in base ai requisiti di legge, per mancanza di affidabilità effettiva alla restituzione.

La Giunta regionale segnala che dai dati ricevuti emerge che prioritariamente le domande di accesso al prestito sociale sono pervenute da persone con ISEE tendenzialmente più vicino al limite minimo per accedere, e precisamente:

- il 78% di domande persone con ISEE da 5.000,000 a 10.000,00;
- il 18% di domande persone con ISEE da 10.001 a 15.000,00;
- il 4% domande persone con ISEE da 15.001,00 a 17.000,00.



Servizio Legislazione

Sezione Analisi Documentale, Controllo e Valutazione

Verificatasi tale situazione la Giunta ha ritenuto opportuno apportare una modifica con la legge 4 aprile 2012 n. 7 e precisamente con l'articolo 14 comma 1. Con questa modifica il Fondo istituito con legge 25/2007 diventa anche fondo a garanzia rispetto ai prestiti sociali erogati e concessi e interviene in caso di insolvenza del beneficiario del prestito. La gestione amministrativa è sempre affidata a Gepafin ed è effettuata secondo un criterio di separazione tra l'importo per l'abbattimento totale degli interessi derivati dall'erogazione del prestito e l'importo della garanzia dei prestiti sociali erogati.

Clausola valutativa

La clausola inserita in questa legge regionale come strumento di controllo di attuazione e valutazione delle politiche rappresenta una delle prime esperienze di applicazione di quanto previsto dall'articolo 61 dello Statuto da parte della Commissione competente in quanto il Comitato per la Legislazione, quale organo deputato all'inserimento di proposte di clausole, non era ancora stato istituito.

“Clausola valutativa.

1. Con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nell'agevolare l'accesso al microcredito nella forma del prestito sociale d'onore in favore di cittadini residenti in Umbria in situazione di temporanea difficoltà economica. La relazione è presentata alla Commissione consiliare competente in materia e fornisce i seguenti dati informativi:

a) numero delle domande presentate ai Comuni suddivise in base alla tipologia di bisogno di cui all'articolo 5, comma 6, lettera a), e in base a quelle ammesse all'erogazione del prestito sociale d'onore;

b) tempi medi per Ambito territoriale di durata del procedimento dal momento della pubblicazione del bando al momento della erogazione del prestito;

c) dotazione finanziaria assegnata a ciascun Ambito territoriale in relazione al numero delle domande ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 2, spesa sostenuta per l'abbattimento degli interessi e verifica della capacità di spesa di ogni Ambito territoriale.

2. Decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del primo bando la Giunta regionale fornisce dati informativi sugli importi relativi al capitale prestato in ciascun Ambito territoriale e sulla restituzione dei prestiti concessi.

3. Tutti i soggetti attuatori dell'intervento di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta di predisporre la relazione di cui al comma 1.”

In evidenza

In relazione ai quesiti posti dalla clausola non si può affermare che la relazione sia completamente esaustiva in quanto i dati comunicati e inseriti in relazione sono riferiti soltanto alle risorse stanziare, alle richieste pervenute per Zona sociale e agli interessi erogati.

Inoltre si è già evidenziato il ritardo nell'approvazione del Regolamento attuativo rispetto all'entrata in vigore della legge sulla base del quale si doveva dare l'avvio agli adempimenti previsti con la conseguenza che i Comuni hanno pubblica l'avviso pubblico in ritardo, quindi ad oggi i bandi pubblicati sono quelli per il 2011 rendicontato con la presente relazione e per il 2012, che verrà rendicontato il prossimo anno.